

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 14602 Anno 2019**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO**

**Data Udiienza: 26/02/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da


- 1) Rocchi Claudio, nato a Velletri il 24/02/1963
- 2) Belli Andreina, nata a Velletri il 12/04/1945

avverso l'ordinanza del 18/06/2018 del Tribunale di Velletri

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.



R

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con ordinanza del 18 giugno 2018, il G.i.p. del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da Claudio Rocchi e Andreina Belli, volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo contenuto nella sentenza n. 164/00 dal medesimo giudice emessa in data 20 aprile 2000, divenuta definitiva, di applicazione pena per il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia.

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse degli istanti, ha proposto ricorso il loro difensore, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 670 cod. proc. pen. e vizio di omessa motivazione per non essere stati esaminati i motivi, rappresentanti al punto a) dell'istanza, afferenti: all'idoneità del titolo ad essere eseguito, posto che l'ordine di demolizione coinvolgerebbe erroneamente l'intero immobile, mentre l'abuso riguardava soltanto la sopraelevazione del primo piano, peraltro oggetto di richiesta di sanatoria; alla compatibilità della demolizione con la struttura geomorfologica, geofisica e geostatica del suolo al fine di evitare danni a cose e persone.

3.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 670 cod. proc. pen. e omessa motivazione con riguardo all'eseguibilità della demolizione nonostante l'intervenuta acquisizione al patrimonio del Comune dell'edificio e dell'area di sedime.

3.2. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 173 cod. pen., 670 e 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per aver il giudicante ommesso di valutare che la morte del correo avrebbe estinto la pena accessoria anche nei confronti del condannato non deceduto e che la sanzione era comunque da ritenersi soggetta alla prescrizione quinquennale e quindi estinta.

6. I ricorsi sono inammissibili con riguardo a tutte le doglianze dedotte e possono essere decise con sentenza a motivazione semplificata.

6.1. Il primo motivo è generico, non essendo chiaro per quale ragione la sentenza non varrebbe quale idoneo titolo a giustificare la demolizione, da limitarsi alle opere abusive oggetto di processo, vale a dire quelle di

sopraelevazione oggetto della contestazione giudicata con la sentenza di applicazione pena (dalla cui imputazione, peraltro, si ricava comunque che le stesse accedono ad un preesistente manufatto abusivo, tuttavia non colpito, almeno nel presente procedimento, dalla sanzione ripristinatoria). L'ordinanza, poi, osserva che l'istanza di sanatoria evocata in ricorso è da considerarsi respinta come riferito in una recente comunicazione trasmessa dal Comune.

Del tutto generiche, inoltre, sono le allegazioni circa l'omessa valutazione della compatibilità della demolizione con le condizioni del suolo e del territorio.

6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, posto che la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, postula una sopravvenuta incompatibilità con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità del provvedimento sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, sent. n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456/2013 del 21/11/2012, dep. 2013, Oliva, Rv. 254426). Né l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune è ostativa all'esecuzione della demolizione, posto che, sino a quando non sia intervenuta una delibera dell'ente locale che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, è sempre possibile per il condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazione a procedere alla demolizione a propria cura e spese (Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Pellerito, Rv. 272502; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 2008, Mancini e aa., Rv. 238803) e, per il pubblico ministero, procedere a spese del condannato (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495).

6.3. Quanto all'ultimo motivo, del pari manifestamente infondato, va osservato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio – di cui il giudice di merito ha fatto corretta applicazione – giusta il quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria (Sez. 3, n. 30406 del 08/04/2016, Federico, Rv. 267333; Sez. 3, n. 3861 del 18/01/2011, Balducci e aa., Rv. 249317). Per altro verso, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene,

indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540). Essa non è neppure soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 265540; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e a., Rv. 250336).

La conclusione, del resto, non comporta conseguenze irragionevoli o altrimenti foriere di insinuare dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione alla disciplina convenzionale invocata in ricorso. Si è infatti affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che, come si è già precisato, assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977).

7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00 ciascuno.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2019.

